Invece, con la Deliberazione n. 44 del 27 novembre 2009 il Consiglio Comunale si è determinato a dichiarare il dissesto finanziario solo per aver *"accertato"* che, con propria precedente Deliberazione n. 43 del 27 novembre 2009, aveva stabilito di: 1) *"dare atto della impossibilità di adottare provvedimenti rivolti al mantenimento degli equilibri* (di) *bilancio"*; 2) *"dare atto che sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi delle lettere a) ed e) dell'art. 194 T.U. 267/2000"*; 3) *"provvedere con successivo atto, ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, alla formale dichiarazione di dissesto finanziario"*.

Dunque, il Consiglio Comunale non ha accertato alcuna impossibilità di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili di propria pertinenza. Del resto, nell'atto impugnato i servizi essenziali di che trattasi ed in ipotesi non garantibili non risultano neppure specificamente indicati.

Né vale sostenere, come pure ipotizzato dal Revisore dei Conti, con espressione poi fedelmente riprodotta nell'atto impugnato che *"Lo squilibrio dell'Ente complessivo dell'Ente non consente di avvalersi delle modalità di cui all'articolo 193 e 194 del Tuel, giacché l'utilizzo delle disponibilità ordinarie, qualora venissero impiegate per far fronte al pagamento della massa debitoria, non consentirebbe di erogare i servizi indispensabili, né di assolvere ai suoi impegni come il pagamento delle quoto di capitale ed interessi per i mutui contratti"*.

Invero, a prescindere dalla formula meramente condizionale usata dal Revisore dei Conti - come emerso nel paragrafo che precede - non avendo il Consiglio Comunale neppure provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) ed alla lettera e) dell'art. 194, lo squilibrio in atto risulta notevolmente inferiore a quello considerato. In ogni caso – come di è dimostrato – a tale squilibrio era possibile far fronte mediante la semplice decisione di alienare parte del patrimonio disponibile.

Dunque non si comprende per quale ragione sia stata anche solo ipotizzata la eventualità di impiegare le *"disponibilità ordinarie"* – così sottraendole alla copertura delle funzioni e servizi indispensabili - per far fronte allo squilibrio erroneamente sovrastimato.

In ogni caso, a prescindere dalle congetture, dovendo necessariamente escludere che il disseto finanziario sia stato dichiarato per impossibilità di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili di pertinenza comunale, ove si consideri che tale circostanza non risulta accertata, occorre verificare l'entità dei crediti liquidi ed esigibili di terzi e la correlata oggettiva impossibilità di farvi fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste.

Al riguardo, nel paragrafo che precede, è stato già evidenziato come i crediti liquidi ed esigili di terzi – nel caso che ci occupa - sono soltanto i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lettera a), pari ad appena € 64.364,46 derivanti da decreti ingiuntivi non opposti ovvero da sentenze passate in giudicato. Mentre, come si ricorderà, le restanti somme si riferiscono a sentenze non ancora definitive.

Invero, nel caso in esame, i presunti debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lettera e) - che il Revisore dei Conti ha indicato nella misura di € 630.366,59 - difettano all'evidenza dei caratteri richiesti dalla legge, ovvero liquidità ed esigibilità. Del resto, come già è stato chiarito, trattasi di debiti riferibili all'acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 e - tuttora - non formalmente riconosciuti nei limiti dell'accertata e dimostrata l'utilità con arricchimento del Comune nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni di sua competenza, di cui ne rispondono coloro che hanno ordinato o consentito le forniture.

Ne deriva che, anche qualora - ai soli fini di cui all'art. 244 - non fosse stato necessario riconoscere i debiti fuori bilancio di cui alla lettera a), o, a limite, dovessero considerasi come crediti liquidi ed esigibili di terzi anche quelli portati dalle due sentenze ancora non passate in giudicato, il debito complessivo sarebbe stato pari ad € 210.661,80 al quale poteva e doveva – necessariamente - farsi fronte con almeno uno dei mezzi previsti dall'art. 193, ovvero l'alienazione di parte del patrimonio disponibile, come già dimostrato.

In definitiva, con la Deliberazione n. 44 del 27 novembre 2009, travisando i fatti ed in assenza di una adeguata istruttoria, il Consiglio Comunale non ha neppure correttamente individuato l'esatto ammontare dei crediti realmente liquidi ed esigibili di terzi. Mentre, senza una adeguata motivazione ed in assenza delle condizioni richieste dalla legge - facendo riferimento ad un generico *"squilibrio complessivo dell'ente"* cui (a suo parere) non sarebbe stato possibile far fronte con le modalità di cui agli articoli 193 e 194 – il Consiglio Comunale ha dichiarato un inesistente dissesto finanziario.

***

Interesse a ricorrere e legittimazione ad agire dei ricorrenti

I ricorrenti sono tutti consiglieri comunali di minoranza che hanno votato contro i provvedimenti impugnati, previa espressa dichiarazione di voto, laddove neppure i consiglieri di maggioranza hanno votato a favore.

Com'è noto, la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune comporta – costituendone atto presupposto - la nomina di un Commissario Straordinario di Liquidazione, cui la legge attribuisce il potere di esercitare o condizionare parte delle funzioni proprie del Consiglio Comunale.

Gli atti impugnati vengono, allora, ad incidere sul diritto all'ufficio dei consiglieri comunali ricorrenti, cui va riconosciuta la legittimazione ad agire.

Invero, *"è ammissibile il ricorso proposto da singoli consiglieri comunali per l'impugnazione dell'atto di nomina di un commissario straordinario,<<ad acta>> con poteri sostitutivi del consiglio, facendosi valere lesione del diritto all'ufficio – degradato ad interesse legittimo di fronte all'esercizio del potere tutorio – che non appartiene soltanto all'organo collegiale nel suo insieme, ma anche personalmente e separatamente a ciascun consigliere, in relazione alla titolarità dei rispettivi uffici"* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 maggio 1979, n. 360; Idem Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358 – in motivazione; Idem Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122 – in motivazione).

Del resto, pure *"In caso di impugnativa di variante speciale allo strumento urbanistico generale vigente e del provvedimento difensore civico regionale avente ad oggetto nomina Commissario ad acta presso il Comune per l'adozione della variante allo strumento urbanistico comunale esistente, sussiste la legittimazione dei consiglieri comunali atteso che gli atti impugnati, determinando la sostituzione di un commissario regionale all'organo (consiglio comunale) ordinariamente competente, incidono sullo ius ad officium degli stessi impedendo loro di deliberare o comunque di adottare comportamenti latu sensu politici (astensione, determinazione del venir meno del numero legale) relativi all'esercizio del mandato elettorale"* (T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 19 settembre 2008, n. 1661).

Qualora poi vi fossero dubbi, ai ricorrenti andrà senz'altro riconosciuto l'interesse a ricorrere e dunque la legittimazione ad agire in qualità di cittadini elettori residenti nel Comune di Rionero Sannitico.

Poiché, *"In caso di dichiarazione di dissesto finanziario del Comune, sussiste la legittimazione a ricorrere di tutte le singole persone fisiche residenti nel Comune, atteso che la dichiarazione di dissesto costituisce la premessa per ulteriori provvedimenti sfavorevoli, contro i quali esse non avrebbero poi modo di difendersi*

(riduzione dei servizi offerti dal Comune alla cittadinanza, aumento delle tariffe dei restanti servizi, aumento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili). Tali ulteriori provvedimenti possono certamente rendersi necessari, nel caso in cui realmente sussista lo stato di dissesto, ma non è irragionevole consentire ai residenti d'impugnare la dichiarazione di dissesto quando ne neghino il presupposto stesso, per esempio lamentando che si siano tralasciate poste attive o computate poste passive inesistenti o che le valutazioni finanziarie siano state altrimenti errate" (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2006, n. 2837).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

In via cautelare si chiede la sospensione degli atti impugnati. Il *fumus boni iuris* appare evidente. Sussiste il danno grave ed irreparabile in quanto la imminente nomina di un Commissario Straordinario di Liquidazione verrà ad incidere - irrimediabilmente - sul diritto all'ufficio dei consiglieri comunali ricorrenti i quali risulteranno – ingiustificatamente - danneggiati anche come cittadini residenti del Comune, dovendo quest'ultimo – secondo le inderogabili disposizioni di legge - procedere alla riduzione dei servizi offerti, nonché all'aumento delle tariffe e delle imposte comunali.

CONCLUSIONI

Per gli esposti motivi, nonché per quelli che ci si riserva di esporre in sede di discussione orale, voglia l'adito T.A.R. per il Molise, previo accoglimento della proposta istanza di sospensiva, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.

Il valore della causa è indeterminabile. Il contributo da versare è di € 500.

Isernia/Campobasso, 26 gennaio 2010

Avv. Roberto Giammaria

Roberto Giammaria

RELATA DI NOTIFICA - Ad istanza dell'Avvocato Roberto Giammaria, procuratore, come in atti, di Minichiello Tonino, Rossi Arnaldo, Coppola Tommaso e Di Geronimo Luca, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio U.N.E.EP. presso la Corte di Appello di Campobasso, ho notificato copia conforme del presente atto, affinché ne abbiano piena e legale conoscenza di legge, a:

1. **Comune di Rionero Sannitico,** in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza della Repubblica, 1 - 86087 Rionero Sannitico (IS). Ciò ho eseguito

2. **Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,** elettivamente domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via Garibaldi, 124 - 86100 Campobasso. Ciò ho eseguito

3. **Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto p.t.** con sede in Via Kennedy, 12 - 86170 Isernia. Ciò ho eseguito

4. **Carmosino Ferdinando,** Sindaco del Comune di Rionero Sannitico, residente in Via Roma, 51 - 86087 Rionero Sannitico (IS). Ciò ho eseguito

5. **D'Amico Nicolino**, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico, residente in Frazione Montalto s.n.c. – 86087 Rionero Sannitico (IS). Ciò ho eseguito

6. **Mammana Oreste**, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico, residente in Via Roma, 56 – 86087 Rionero Sannitico (IS). Ciò ho eseguito

7. **Iacobucci Giacomo**, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico, residente in Via Roma, 93 – 86087 Rionero Sannitico (IS). Ciò ho eseguito

8. **Frate Paride**, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico, residente in Frazione Montalto, 53 – 86087 Rionero Sannitico (IS). Ciò ho eseguito

9. **Di Vincenzo Deborah**, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico, residente in Via Roma, 123 – 86087 Rionero Sannitico (IS). Ciò ho eseguito

10. **Di Franco Patrizio**, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico, residente in Frazione Montalto, 19 – 86087 Rionero Sannitico (IS). Ciò ho eseguito

11. **Ferritto Daniela**, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico, residente in Frazione Casabona s.n.c. – 86087 Rionero Sannitico (IS). Ciò ho eseguito

12. **Di Franco Cinzia**, Consigliere Comunale di Rionero Sannitico, residente in Frazione Montalto, 89 – 86087 Rionero Sannitico (IS). Ciò ho eseguito